



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

1. Nella lettera e) del comma 1 le parole: “dalle dimensioni del comune di residenza e dalla distanza di quest'ultimo dal comune capoluogo o dai centri maggiori” sono sostituite dalle seguenti: “dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 2

1. Dopo la lettera f del comma 1 è inserita la seguente:

“f bis) “funzioni amministrative”: l'insieme dei compiti e delle attività nonché degli atti anche a contenuto provvedimentale - fatto salvo quanto previsto da questa legge in materia di programmazione e di atti d'indirizzo e coordinamento ed esclusi i regolamenti specificatamente disciplinati dall'articolo 3 - ricompresi nella potestà amministrativa che si esplica, mediante atti a contenuto generale o particolare nonché mediante l'organizzazione di attività a tutela di specifici interessi pubblici ovvero di servizi di pubblico interesse per la produzione di prestazioni destinate a persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le diverse forme associative e l'intera collettività. La potestà amministrativa si esplica con riferimento ad una materia o aree di materie oggettivamente determinate e con particolare riguardo alle definizioni delle stesse contenute nelle norme di attuazione dello Statuto speciale;”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 3

1. Nel comma 1, dopo le parole: “nei modi stabiliti” sono inserite le seguenti: “dalla Costituzione,”.

2. Nel comma 3 le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”.

3. Ovunque ricorra nel disegno di legge, ogni riferimento al “Consiglio delle autonomie locali” è sostituito con quello alla “Conferenza delle autonomie locali”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 4

1. Nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli accordi o le intese, definiti nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato e dei vincoli posti dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, sono approvati con legge provinciale quando comportano modificazione della legislazione vigente oppure l'assunzione di oneri non previsti dal bilancio e dalle leggi provinciali.”

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 7

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7
(Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali)

1. Alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel titolo le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
- b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nella rubrica le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
 - 2) al comma 1 le parole: “è istituito il Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “è istituita la Conferenza delle autonomie locali”;
- c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nell'alinea del comma 1 le parole “Il Consiglio delle autonomie locali è composto” sono sostituite dalle seguenti: “La Conferenza delle autonomie locali è composta”;
 - 2) al comma 2 le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali” e le parole “del consiglio medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “della conferenza medesima”;
- d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nella rubrica e ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
 - 2) al comma 1 le parole “nel Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “nella Conferenza delle autonomie locali” e le parole “nel consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “nella conferenza”;

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

- e) all'articolo 4, nella rubrica, alla lettera g) del comma 1 e al comma 2 le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
- f) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nella rubrica e al comma 1 le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
 - 2) nel comma 1 le parole “del consiglio medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “della conferenza medesima”;
- g) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nella rubrica e ai commi 2, 6 e 9 le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
 - 2) ai commi 1, 4, 5 e 9 le parole “il Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “la Conferenza delle autonomie locali”;
 - 3) al comma 2 le parole “del Consiglio medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza medesima” e le parole “dal consiglio stesso” sono sostituite dalle seguenti “dalla conferenza stessa”;
 - 4) al comma 3 le parole “il consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “la conferenza”;
 - 5) al comma 7 le parole “Il Consiglio delle autonomie locali è dotato” sono sostituite dalle seguenti: “La Conferenza delle autonomie locali è dotata”;
 - 6) al comma 8 le parole “dal Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Conferenza delle autonomie locali”;
- h) all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, le parole: “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
- i) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) nell'alinea e alla lettera i) del comma 1 le parole “Al Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “Alla Conferenza delle autonomie locali”;
 - 2) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

- "c) la formulazione di proposte legislative; ove approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti, la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima;"
- 3) al comma 2 le parole “dal Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Conferenza delle autonomie locali”;
- 4) al comma 3 le parole “il Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “la Conferenza delle autonomie locali”;
- 5) ai commi 4 e 5 primo e secondo periodo le parole “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
- l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 le parole: “il Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “la Conferenza delle autonomie locali”;
- 2) ai commi 2 e 3 le parole “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
- m) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 e, per due volte, al comma 2 le parole “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso in cui il parere della Conferenza delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il regolamento interno del Consiglio provinciale prevede le modalità per l'esame e l'approvazione del provvedimento qualora il Consiglio provinciale intenda approvare comunque il provvedimento o non accogliere le modifiche.";
- n) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 le parole “al Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “alla Conferenza delle autonomie locali”;

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

- 2) al comma 2 le parole “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali” e le parole “il consiglio stesso” sono sostituite dalle seguenti: “la conferenza stessa”;
- o) all’articolo 12 le parole “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”, le parole “allo stesso” sono sostituite dalle seguenti: “alla stessa” e le parole “dal consiglio medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla conferenza medesima”;
- p) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) ai commi 1 e 4 le parole “del Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza delle autonomie locali”;
 - 2) ai commi 4 e 5 le parole “dal Consiglio delle autonomie locali” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Conferenza delle autonomie locali”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 8

1. Il comma 1 è soppresso.

2. Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea, dopo le parole: “le funzioni amministrative” sono inserite le seguenti: “, che spettino alla Provincia nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione,”.
- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e interventi di competenza della Provincia nei confronti degli immigrati;
- c) nella lettera i) del comma 2 dell'articolo 8, tra le parole “parchi” e “foreste demaniali” è inserita la seguente: “foreste”;
- d) nella lettera o) dopo le parole “edilizia scolastica” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione”;
- e) nella lettera q) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “previsti dalle norme di attuazione e dalle altre normative statali”;
- f) nella lettera x) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nel rispetto dell'autonomia impositiva dei comuni”

3. La lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

- “a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;”.

4. Nel comma 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.”.”

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

1. La lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“a) direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini dell'esercizio associato delle predette funzioni;”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

1. L'articolo 12 è sostituito da seguente:

*“Art. 12
Territori*

1. Per la costituzione delle comunità ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni, il territorio provinciale è suddiviso in territori.

2. L'individuazione dei territori ai sensi del comma 1 è effettuata, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mediante un'unica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. La proposta di intesa è trasmessa alla competente commissione del Consiglio provinciale che si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'intesa è resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicare nel Bollettino ufficiale.

3. L'individuazione dei territori è disposta nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 39 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e dal comma 3 di questo articolo. La Conferenza permanente stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 1 del 1993 assicurando forme di consultazione dei consigli comunali e, ove occorra, di partecipazione dei cittadini nella definizione della proposta di intesa; i consigli comunali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge possono presentare proposte alla Conferenza permanente.

4. Successivamente all'individuazione dei territori ai sensi del comma 2, uno o più comuni possono chiedere alla Provincia di costituire un nuovo territorio o di essere aggregati a un altro territorio, purché:

- a) sia rispettato il principio di continuità territoriale anche nei nuovi territori conseguenti alla modifica;
- b) la dimensione demografica e l'estensione dei territori risultanti dalla modifica assicurino comunque il rispetto del principio di adeguatezza con particolare riferimento alle caratteristiche orografiche, storico-culturali ed alla sostenibilità economica.

5. La proposta di costituzione di un nuovo territorio può essere avanzata anche da non meno di due terzi dei comuni interessati che rappresentino almeno i due terzi della popolazione

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

residente nel costituendo territorio. La volontà dei comuni è espressa dal consiglio comunale o con il referendum promosso nell'ambito di ciascun comune interessato. Nel caso si esprimano sia il consiglio comunale sia la popolazione prevale il risultato del referendum.

6. La Provincia assicura, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i supporti tecnici e la consulenza necessari ai comuni per la formulazione delle proposte di modifica dell'articolazione territoriale.

7. Le modifiche dell'articolazione territoriale sono adottate nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, in quanto compatibile. La Giunta provinciale, con regolamento, disciplina i tempi per l'efficacia delle modifiche, le conseguenti misure anche di carattere organizzativo e finanziario e le misure relative all'eventuale trasferimento di beni e personale.”

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 13

1. La rubrica è sostituita dalla seguente: “Servizi pubblici di Comuni, Comunità e Provincia”.

2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, di indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

- a) alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);
- b) in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.”.

3. Al comma 2 le parole: “secondo quanto previsto da questa legge e dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)” sono sostituite dalle seguenti: “, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia.”.

4. Nel comma 3, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

- “c) mediante fondazioni o associazioni costituite o partecipate dagli enti locali nelle quali i componenti espressi dagli enti locali negli organi della fondazione o dell'associazione siano in grado, in relazione all'attività affidata, di determinare gli obiettivi, di orientare l'attività e di controllare i risultati;
- c bis) mediante affidamento ad organismi senza fini di lucro preventivamente accreditati a seguito dell'accertamento di requisiti specifici richiesti per lo svolgimento della tipologia di servizio; il sistema di accreditamento e le procedure di scelta del soggetto affidatario assicurano in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;”

5. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi pubblici della Provincia.”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

1. Nel comma 2 le parole: “individuato dall'allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2”.
2. Nel comma 4, lettera a), le parole: “la definizione delle politiche tariffarie e dei tributi locali” sono sostituite dalle seguenti: “la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie”.
3. Nella lettera f) del comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità”.
4. Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) l'alinea è sostituito dal seguente: “Lo statuto prevede:”;
 - 2) nella lettera a) dopo le parole “gli istituti del decentramento” sono inserite le seguenti: “con funzione consultiva”.
5. Il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione.”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) due per comune nelle comunità costituite da non più di 21 comuni;”;
- b) nel comma 4 dopo le parole: “avviene sulla base di” sono inserite le seguenti: “una o più”;
- c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. I seggi sono ripartiti tra le liste con il metodo d'Hondt. Nel caso di presentazione di un'unica lista tutti i seggi sono attribuiti a tale lista. Sono eletti membri dell'assemblea, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista, i candidati che sulla base della rispettiva graduatoria hanno riportato le cifre individuali più alte.”;
- d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale per qualsiasi causa, il consigliere decade anche dalla carica di membro dell'assemblea ed è sostituito, fino al primo turno elettorale generale, dal primo dei non eletti della lista di appartenenza presentata per i fini del comma 5.”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 17

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La carica di presidente della comunità è incompatibile con quella di sindaco”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 21

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge il comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) provvedono alla definizione e alla stipulazione della convenzione prevista dalla medesima disposizione.”.

2. Nel comma 3 le parole “per il comune di Trento e per gli altri comuni del territorio n. 14 dell'allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “per il comune di Trento e per gli altri comuni del medesimo territorio.”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 22

1. Nel comma 3, dopo le parole: “è garantita” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto,”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 30

1. Nel terzo periodo del comma 2, dopo le parole: “supporto tecnico o specialistico” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “tra cui, in particolare, la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti di cui al primo comma dell’articolo 417 bis del codice di procedura civile”.

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. L’avvocatura della Provincia può articolarsi in uffici. All’avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; al predetto personale spetta una specifica indennità omnicomprensiva definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell’attività di assistenza legale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l’effettuazione della pratica forense presso l’avvocatura della Provincia nel rispetto della legislazione statale in materia.”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 31

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Con le modalità di cui al comma 3 possono essere assunte, oltre al responsabile, due unità di personale per l'ufficio di gabinetto del Presidente.”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 33

1. All'alinea del comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 , in materia di servizi pubblici di interesse economico, e dall'articolo 13 di questa legge” sono sostituite dalle seguenti: “Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13”;

b) le parole: “in rapporto di influenza dominante” sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 1 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.”

3. Nel comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.”.

4. Nel comma 8 le parole “il conferimento di beni” sono sostituite dalle seguenti: “il conferimento di crediti e di beni”.

5. All'allegato B) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| l) Attività di ricerca scientifica | | | 1. Fondazione Kessler - già Istituto trentino di cultura. 2. Fondazione Mach - già Istituto agrario provinciale di S. Michele e Centro di ecologia alpina |
|------------------------------------|--|--|--|

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

b) la lettera w) è sostituita dalla seguente:

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| w) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi | | 1. ITEA s.p.a. – già ITEA | |
|--|--|---------------------------|--|

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 33

1. Dopo l'articolo 33 è inserita la seguente sezione: *“Sezione I bis - Costituzione di organismi”*

2. Nella sezione I bis, dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

“Art. 33 bis

Trentino riscossioni s.p.a.

1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall'articolo 10, comma 7, lettere c) o d) della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 denominata "Trentino riscossioni s.p.a.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente, le attività:

- a) di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- b) di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

2. Lo statuto della società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 bis, lettera b). Il medesimo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico.

3. Alla società prevista dal comma 1 possono essere affidate, mediante contratto di servizio, le funzioni di organismo pagatore ai sensi e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con regolamento di attuazione possono essere definite le modalità di attuazione di questo comma.”.

4. Nell'allegato B dopo la lettera x bis è inserita la seguente:

| Attività e servizi/ settore d'intervento | Agenzie ed enti strumentali | | |
|---|-----------------------------|---------|------|
| | Agenzia | Società | Enti |

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| X bis) accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti | | Trentino riscossioni s.p.a. | |
|---|--|-----------------------------|--|

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33

Dopo l'articolo 33 bis è inserito il seguente:

“Art. 33 ter

Società per la formazione permanente del personale delle amministrazioni pubbliche locali

Per la realizzazione di programmi di attività di formazione prevalentemente rivolta ai dipendenti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e soggetti collegati alla finanza provinciale, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, la Provincia è autorizzata a partecipare fino all'importo massimo di euro 350.000,00 ad una società di capitali consortile, i cui soci siano enti pubblici, consorzi o società cooperative formati esclusivamente da enti pubblici.

La società svolge in particolare le seguenti attività:

attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative anche di carattere tecnico e/o addestrativi, per il personale della Provincia, degli enti dipendenti dalla stessa, delle società o consorzi dalla stessa controllati e degli altri enti pubblici locali;
realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione previste dagli ordinamenti degli enti, società o consorzi interessati;
promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi;
attuа i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o di indirizzo concordati tra i medesimi.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

La partecipazione della Provincia alla società è autorizzata alla condizione che la partecipazione medesima avvenga in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Entro sei mesi dall'acquisto delle quote, la Provincia promuove le modificazioni statutarie volte a prevedere la partecipazione della Provincia in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento dello stesso;

la nomina da parte della Provincia della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile;

l'eventuale concorso dei soci a sostegno dell'attività attraverso contributi annuali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e alla quota di attività realizzata per conto di ciascun socio.

Nel caso in cui la Provincia partecipi alla costituzione della società, le previsioni di cui al comma 3 devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto”.

Nell'allegato B dopo la lettera x bis) è inserita la seguente:

| Attività e servizi/ settore d'intervento | Agenzie ed enti strumentali | | |
|---|-----------------------------|--|------|
| | Agenzia | Società | Enti |
| X ter) Attività di formazione del personale | | Società permanente per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni permanente del personale | |
| | | | |

Marcello Carli (UDC)
Assessore Ottorino Bressanini

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 34

1. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: “Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dell'articolo 12 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dell'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20”;
- b) al comma 3, nel comma 3 bis dell'articolo 15 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 le parole: “105 unità” sono sostituite dalle seguenti: “98 unità”;
- c) al comma 4, nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 le parole: “delle strutture in cui si articola il dipartimento” sono soppresse;
- d) al comma 8, nel comma 4 bis dell'articolo 29 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 il numero: “230” è sostituito dal seguente: “236”;
- e) dopo il comma 13 è aggiunto in fine il seguente:
“13 bis. Il primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 è sostituito dal seguente:
“1. Nelle materie di competenza provinciale, i rapporti relativi alle violazioni che determinano l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte della Provincia sono presentati ai responsabili delle strutture provinciali alle quali compete la trattazione del contenzioso nella materia in cui rientrano le violazioni. Agli stessi responsabili spetta altresì l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 34

1. Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis

Modificazioni dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono aggiunti i seguenti:

“5 ter. Fino all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 a seguito della definizione degli ambiti ottimali ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del provvedimento legislativo concernente *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di solidarietà, differenziazione e adeguatezza”*, la Giunta provinciale provvede direttamente all'esecuzione degli interventi oggetto di inadempimenti da parte degli enti gestori di cui all'articolo 70 nella gestione successiva alla chiusura delle discariche per i rifiuti non pericolosi di proprietà pubblica.

5 quater. Gli oneri sostenuti dalla Provincia per gli interventi di cui al comma 5 ter sono recuperati dalla stessa a valere sulle assegnazioni provinciali spettanti agli enti interessati in osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento legislativo previsto dal medesimo comma 5 ter. Le spese anticipate dalla Provincia e i relativi recuperi a valere sui soggetti competenti sono iscritte tra le partite di giro del bilancio.

5 quinquies. Gli interventi della Provincia di cui al comma 5 ter costituiscono garanzia equivalente per la gestione successiva delle discariche ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto IV, della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.””

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 35

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 29 e 30, gli atti concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente normativa nelle materie di competenza del servizio foreste e fauna, del servizio parchi e conservazione della natura e del servizio sistemazione montana spettano in ogni caso al dirigente generale del dipartimento in cui i predetti servizi sono ricompresi.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Le competenze in ordine all'adozione o allo svolgimento di determinati atti o attività che la normativa vigente alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 29 e 30 attribuisce a dirigenti di specifiche strutture della Provincia spettano ai responsabili delle strutture secondo le competenze definite dai predetti regolamenti.”;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
“4 bis. A seguito dell'abrogazione degli articoli 9 e 36 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 disposta dall'articolo 36 di questa legge, le unità di personale già assunte in applicazione del predetto articolo 36, operanti nell'ambito delle segreterie del Presidente e degli assessori già previste dall'articolo 9 della citata legge provinciale n. 12 del 1983, svolgono i compiti previsti dall'articolo 31 fermi restando i limiti dallo stesso previsti.”.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 “*Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*”

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 35

1. Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente

“Art. 35 bis

Disposizioni di prima applicazione per l'istituzione dell'agenzia provinciale per l'energia

1. In relazione alla nuova organizzazione delle strutture della Provincia da definire secondo le modalità previste da questo capo è istituita l'agenzia provinciale per l'energia.

2. L'agenzia provinciale per l'energia può essere articolata in servizi nel numero massimo di due e svolge le seguenti funzioni e attività:

- a) consulenza e supporto tecnico e amministrativo alla Giunta provinciale in materia di energia e di pianificazione energetica;
- b) promozione di iniziative di coordinamento delle imprese che erogano servizi energetici di interesse pubblico e a favore degli utenti;
- c) raccolta e analisi dei dati e delle informazioni a supporto della pianificazione energetica a livello locale e per la valutazione dell'organizzazione e dello stato dei servizi erogati sul territorio;
- d) gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
- e) attuazione della normativa provinciale di incentivazione nel settore energetico e in particolare per il risparmio e l'efficienza energetica negli usi finali;
- f) rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e provinciale in materia di energia, nonché vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti titolari delle stesse;
- g) promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali, anche attraverso la realizzazione di interventi diretti, la ricerca e la sperimentazione.

3. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 nel prevedere la soppressione della l'Azienda speciale provinciale per l'energia di cui alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 dispone il trasferimento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'Azienda nel ruolo unico del personale della Provincia nel rispetto del trattamento giuridico - economico

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no

- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo

- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____

- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 “*Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*”

acquisito; per il personale a tempo determinato la Provincia subentra fino alla scadenza del contratto di lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le equiparazioni per l'inquadramento del suddetto personale.

4. In prima applicazione di questa legge, il regolamento di definizione dell'organizzazione dell'agenzia provinciale per l'energia istituita da questo articolo, adottato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, è deliberato dalla Giunta provinciale nella medesima seduta in cui sono deliberati i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 29 e 30. Il regolamento previsto dall'articolo 30 non può prevedere strutture per l'esercizio di attività e compiti attribuiti all'agenzia provinciale per l'energia.”.

2. Nell'allegato B la lettera r) è sostituita dalla seguente:

| Attività e servizi/ settore d'intervento | Agenzie ed enti strumentali | | |
|---|--|---------|------|
| | Agenzia | Società | Enti |
| r) Attività nel settore energetico | 1. Agenzia provinciale per l'energia (dipartimento urbanistica e ambiente) | | |

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 38

1. Nel comma 3 le parole: “concordato con le comunità interessate e con i comuni del territorio n. 14 dell'allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “concordato con le comunità interessate e con i comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a)”.

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Con la decorrenza fissata nel decreto previsto dall'articolo 8, comma 14, sono abrogate:

- a) la legge provinciale 20 febbraio 1973, n. 10 (Concorso straordinario sulla spesa di impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti);
- b) la legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 (Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna);
- c) la legge provinciale 6 settembre 1974, n. 8 (Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori);
- d) la legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 3 (Concorsi sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori);
- e) la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 34 (Ulteriori norme concernenti l'attività dei comprensori);
- f) la legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori);
- g) l'articolo 12 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40 (Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale);
- h) gli articoli 98 (Fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori), 99 e 100 (Programmi comprensoriali) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;
- i) la legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento);
- j) l'articolo 28 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19;
- k) il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29;
- l) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

- m) l'articolo 8 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- n) l'articolo 34 (Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- o) l'articolo 25 (Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- p) gli articoli 8 (Indennità di carica degli amministratori comprensoriali), 10, commi 1, 2, 3 e 5, e 11 (Disposizioni in materia di piani di opere pubbliche relativi ad interventi dei comprensori) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- q) l'articolo 56 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- r) l'articolo 35 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- s) l'articolo 11 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- t) l'articolo 22 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1."

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 39

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Per i fini di cui all'articolo 33 bis è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 120.000 euro e alla copertura della medesima si provvede mediante utilizzo per l'anno 2006 di una somma di pari importo degli stanziamenti autorizzati nel bilancio 2006-2008 per il fondo per nuove leggi – spese in conto capitale (UPB 85.20.210). La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti al presente comma, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

2. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 ter. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).”

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 39

Dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

“1 ter. Alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 33 ter si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità revisionale di base 85.10.210 “fondo per le nuove leggi – spese in conto capitale”. Alle spese di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 33 ter si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità revisionale di base 85.10.110 (fondo per nuove leggi- spese correnti).”

Marcello Carli (Udc)
Assessore Ottorino Bressanini

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA I COMMISSIONE LEGISLATIVA PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE 2 marzo 2005, n. 104 *“Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”*

EMENDAMENTO ALL' ARTICOLO 40

1. Nel comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Cessa inoltre di avere efficacia, per i servizi privi di interesse economico e per quelli individuati dal regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, quanto previsto dall'articolo 44, commi 5, 6, 8, 9, 10, 12, e 18 della predetta legge regionale.

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

- data di presentazione: _____ - ammissibilità: si no
- natura dell'emendamento: soppressivo modificativo aggiuntivo
- art. _____ - emendamento n. _____ - discusso nella seduta del _____
- esito: ritirato decaduto respinto approvato